

## Oggetto

Domanda di annullamento della lettera della Commissione 31 marzo 2000 relativa a diversi contributi finanziari del Fondo sociale europeo (FSE), concessi a vari programmi operativi rientranti nel quadro comunitario di sostegno alla realizzazione degli obiettivi n. 1, n. 3 e n. 4 in Italia (Centro-Nord e Mezzogiorno).

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla convenuta.

**Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 27 ottobre 2005 —  
AEC Salat / Commissione**

**(Causa T-89/05)**

«Ricorso per carenza — Denuncia concernente la denominazione di origine protetta “Salers” — Regolamento (CE) n. 828/2003 — Presa di posizione della Commissione — Irricevibilità manifesta»

1. *Ricorso per carenza — Eliminazione dell'inattività colpevole prima della presentazione del ricorso — Irricevibilità — Presa di posizione che non accoglie le richieste del ricorrente — Irrilevanza (Art. 232 CE) (v. punti 19, 22)*

2. *Ricorso per carenza — Persone fisiche o giuridiche — Omissioni che possono giustificare un ricorso — Omesso avvio di un procedimento per inadempimento — Irricevibilità (Artt. 226 CE e 232, terzo comma, CE) (v. punti 24-25)*
3. *Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Determinazione dell'oggetto della domanda — Modifica della domanda iniziale in sede di osservazioni sull'eccezione di irricevibilità — Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, e 48, n. 2) (v. punto 28)*

## **Oggetto**

Ricorso per carenza diretto a far dichiarare che la Commissione ha omesso di statuire sulla denuncia depositata dal ricorrente a carico della Repubblica francese.

## **Dispositivo**

- 1) Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile.
- 2) Il ricorrente è condannato alle spese.